

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1117

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

di concerto col Ministro dell'interno
(MARONI)

col Ministro di grazia e giustizia
(BIONDI)

col Ministro delle finanze
(TREMONTI)

col Ministro del tesoro
(DINI)

e col Ministro dei lavori pubblici
(RADICE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1994

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994,
n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite
dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi
alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Nel giorno 4 del mese di novembre 1994, e nei giorni immediatamente successivi, si sono verificate in alcune regioni dell'Italia settentrionale precipitazioni piovose di una intensità mai raggiunta in questi ultimi decenni.

I danni conseguenti dalle precipitazioni hanno assunto una dimensione tale da determinare lo stato di emergenza in vaste aree delle regioni Piemonte e Liguria, nonché in alcune altre regioni limitrofe. Inoltre l'abbondante piovosità ha determinato lo straripamento di fiumi ed il crescente aumento della portata del fiume Po.

Con il provvedimento proposto il Governo ha inteso intervenire nelle zone disastrose con prontezza di mezzi e con misure urgenti.

A tal fine viene costituito un Comitato di tre Ministri - dell'interno, dei lavori pubblici e dell'ambiente - presieduto dal Ministro dell'interno, con il compito di mobilitare e impiegare immediatamente le risorse finanziarie disponibili.

Le risorse disponibili da utilizzare ammontano complessivamente a 3.000 miliardi di lire, di cui miliardi 1.100 costituiti da nuovi fondi reperiti sulle somme accantonate nei fondi speciali del bilancio dello Stato, miliardi 100 reperiti dal Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e miliardi 1.800 da mutui della Cassa depositi e prestiti già destinati alle calamità naturali con il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, riguardante i precedenti interventi per le zone alluvionate nei mesi da settembre a dicembre 1993.

Con l'articolo 1 viene stabilita la procedura per individuare i comuni interessati, entro cinque giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 definisce i compiti del predetto Comitato dei ministri, individuando le risorse da trasferire alle regioni ed alle altre amministrazioni interessate per l'importo complessivo di 1.100 miliardi.

L'articolo 3 stabilisce la priorità degli interventi, sia a salvaguardia della pubblica incolumità che per l'avvio ad una normalità di vita nelle zone disastrose.

L'articolo 4 stabilisce gli interventi necessari a contenere gli effetti della piena dei fiumi nel bacino padano, di competenza del Magistrato per il Po.

Per consentire l'immediata attuazione degli interventi di pronto soccorso e di ripristino, compresi quelli nel bacino padano, con l'articolo 5 si prevede la possibilità, per gli organi delle pubbliche amministrazioni interessate, di operare anche in deroga alle normative vigenti, nel rispetto, però, non solo dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ma anche di alcune leggi in materia paesistica ed ambientale.

Con l'articolo 6 si dispone la sospensione, nelle zone individuate con il cennato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei termini relativi agli adempimenti fiscali e contributivi, della quale i soggetti danneggiati potranno avvalersi ricorrendo, per la certificazione dei danni subiti, alla dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti prescritti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le sospensioni riguardano anche i termini in materia processuale, amministrativa e tributaria.

Al fine di evitare ulteriori disagi alle popolazioni danneggiate e per consentire il ripristino dei servizi pubblici di primaria necessità, con l'articolo 7 sono dettate alcune disposizioni di carattere igienico-sanitario, rese necessarie dall'ampiezza delle alluvioni che hanno colpito reti idriche e fognarie.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 8 consente di utilizzare i pubblici dipendenti impiegati nelle operazioni di soccorso oltre i limiti ordinari di lavoro previsti dalle disposizioni in vigore.

L'articolo 9 riguarda l'impiego di 100 miliardi di lire destinati a sovvenire le

aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi.

Inoltre è prevista l'utilizzazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti, pari a 1.800 miliardi di lire, per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate nelle zone disastrose.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento autorizza la maggiore complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, al fine di consentire la realizzazione di primi interventi che rivestono carattere d'urgenza per fronteggiare i danni prodotti dagli eventi alluvionali che hanno colpito talune regioni dell'Italia settentrionale nei primi giorni del mese di novembre 1994.

La stessa natura degli interventi, che richiede una assoluta prontezza di operatività, non consente di assumere quale base di riferimento una puntuale quantificazione delle occorrenze finanziarie. In tal senso, la predetta spesa si configura quale limite massimo di intervento entro il quale le amministrazioni competenti saranno autorizzate ad operare per il conseguimento dell'obiettivo di un pronto ritorno alle normali condizioni di vita nelle zone interessate.

È appena il caso di segnalare che la riconosciuta situazione di emergenza ambientale consente di utilizzare, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'articolo 11-bis, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, risorse del fondo speciale anche per finalità difformi da quelle originariamente considerate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

Decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1994.

Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attivare gli interventi di prima necessità in favore delle zone colpite in misura eccezionale da avversità atmosferiche e da eventi alluvionali nel mese di novembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994. A tale fine i prefetti delle province interessate comunicano al Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso.

Articolo 2.

1. È istituito per il periodo dell'emergenza un Comitato di Ministri, composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai Ministri

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei lavori pubblici e dell'ambiente, assistito, con funzioni di coordinamento tecnico-operativo, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per la protezione civile, con il compito di ripartire tra le regioni, le amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2, sulla base delle esigenze rilevate e con riferimento alle specifiche finalità di cui all'articolo 3. Il Comitato provvede d'intesa con i presidenti delle regioni interessate.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, da iscrivere per 1.000 miliardi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il successivo trasferimento delle rispettive quote, sui pertinenti capitoli di spesa, alle regioni, alle altre amministrazioni interessate ed alle contabilità speciali delle prefetture. La rimanente quota di 100 miliardi è iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere versata, con decreti del Ministro dell'interno, alla contabilità speciale delle prefetture delle province interessate per gli interventi di primo soccorso e di assistenza. Le medesime prefetture sono autorizzate, ove occorra, a prelevare le somme necessarie sui fondi in genere della contabilità speciale. Le somme non ripartite nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Le somme di cui all'articolo 2 sono destinate agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità. Le somme stesse sono utilizzate altresì:

a) per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche e dalle opere viarie, idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie;

b) per la realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica nelle aree colpite;

c) per la riparazione dei danni subiti da beni immobili dei privati cittadini.

Articolo 4.

1. Il presidente del Magistrato per il Po definisce e realizza, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, un piano straordinario di interventi diretto a rimuovere le situazioni di pericolo e ad evitare

maggiori danni alle popolazioni e alle infrastrutture sui tratti dei corsi d'acqua del bacino padano di competenza statale, individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per le medesime finalità il presidente del Magistrato per il Po procede, altresì, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'esecuzione di lavori di sistemazione idraulica e di ripristino di sezioni di deflusso dei medesimi tratti dei corsi d'acqua, individuati con il decreto di cui al comma 1, mediante concessioni di estrazione di materiale litoide, finalizzate al miglioramento della officiosità dei corsi d'acqua e, comunque, volte ad assicurare il buon regime degli stessi. Le concessioni dovranno consentire l'autofinanziamento degli interventi.

Articolo 5.

1. Per gli interventi da realizzare nel periodo di emergenza, il Comitato di cui all'articolo 2 e le amministrazioni interessate possono operare in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. I lavori da eseguirsi per le finalità di cui al presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

3. Le amministrazioni che si sono avvalse dei poteri derogatori per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere al Comitato di cui all'articolo 2 una relazione trimestrale, corredata del rendiconto delle spese.

Articolo 6.

1. Nei confronti delle persone fisiche, comprese quelle che esercitano arti e professioni in forma associata, sono sospesi, a decorrere dal 4 novembre 1994 e fino al 29 novembre 1994, i termini per gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sono differiti, fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i versamenti di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed i versamenti della seconda o unica rata di acconto dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano in favore dei soggetti di cui al medesimo comma che hanno subito rilevanti danni. I predetti soggetti devono certificare la sussistenza dei requisiti prescritti con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

a) la residenza anagrafica in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nello stesso comune di un'attività industriale, commerciale, artigiana, agricola e diretto-coltivatrice;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) l'aver subito in conseguenza dei predetti eventi un rilevante danno.

3. I soggetti che si avvalgono della sospensione e del differimento dei termini previsti dal comma 1 devono allegare la certificazione di cui al presente articolo alla dichiarazione delle imposte sui redditi e alla dichiarazione annuale IVA.

4. Sono sospesi, fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, dovuti dalle imprese industriali, commerciali, artigiane, agricole e diretto-coltivatrici. Non si fa luogo a rimborsi o restituzione di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini.

5. Nei confronti dei soggetti residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 sono sospesi, dal 4 novembre 1994 e fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini relativi ai giudizi civili, amministrativi, contabili e tributari.

6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione ha facoltà di concedere proroghe di termini di scadenza di atti amministrativi in relazione alle difficoltà operative degli Uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, interessati dagli eventi alluvionali.

Articolo 7.

1. Le regioni nel cui territorio ricadono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, avvalendosi delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle altre strutture sanitarie locali, dispongono urgenti controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 dovrà essere formato l'elenco dei danni subiti dalle reti fognarie, dagli impianti di depurazione delle acque reflue, dai siti di raccolta e di stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi di origine industriale, dalle strutture cimiteriali e dalle sorgenti termali e di acque minerali. Tale elenco dovrà essere trasmesso al Comitato di Ministri di cui all'articolo 2 ed al Ministro della sanità.

Articolo 8.

1. Limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza, il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dagli enti locali territoriali interessati e da altri organismi pubblici, che risulti impiegato nelle attività di soccorso e negli interventi di prima necessità sulla base di apposita attestazione rilasciata dal prefetto territorialmente competente, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga alle disposizioni vigenti. I prefetti possono disporre rimborsi a favore delle associazioni

di volontariato limitatamente alle spese di trasporto dalle medesime sostenute.

Articolo 9.

1. A favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita, situate nei territori di cui all'articolo 1 e individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonchè per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 a valere sulle disponibilità di cui al fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è sostituito dal seguente:

«2. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato nella misura del 95 per cento per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nel limite di lire 200 miliardi, ovvero del 45 per cento per i comuni con popolazione superiore, per le comunità montane, per le province e per le regioni e nel limite di lire 1.800 miliardi».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, trovano applicazione, nel complessivo ammontare dei mutui ivi indicati, anche in relazione alle necessità derivanti, nel settore delle opere pubbliche, dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1. A tale fine, le regioni adottano e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Comitato di cui all'articolo 2 i piani unitari degli interventi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - MARONI - BIONDI -
TREMONTI - DINI - RADICE

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

